

n. 1 - 2008

FINANZIARIA 2008 – DETRAZIONI FISCALI DEL 55%

INTERPRETAZIONE E COMMENTI ALLA LEGGE n. 244 del 24.12.2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008)

A cura dell'Ufficio Tecnico UNCSAAL [ing. Ippolito Abelli - ing. Lara Bianchi - ing. Paolo Rigone]

Avvertenze:

Si consiglia di verificare nel sito web www.uncsaal.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNCSAAL non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNCSAAL declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.

Per rivedere i principali argomenti concernenti le detrazioni fiscali del 55%, previste dalla legge Finanziaria 2007, rimandiamo alla lettura del documento.

Vasistas 5-2007 Guida alle detrazioni Fiscali per i serramenti della Finanziaria 2007. [\[Scaricabile su www.uncsaal.it\]](http://www.uncsaal.it)

In particolare per i seguenti punti:

- Par. 1.1 - Aspetti tecnici: *zona climatica, trasmittanza termica, cosa si può detrarre;*
- Par. 1.2 - Aspetti fiscali: *chi può detrarre;*
- Allegati - Strumenti: *fac-simile documenti;*

I Punti salienti contenuti nella Legge Finanziaria 2008

- 1** Proroga delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 fino al 31.12.2010;
- 2** Possibilità di ripartire le detrazioni da un minimo di tre fino ad un massimo di dieci quote annuali;
- 3** Eliminazione dell'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica (Allegato A) per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari ;
- 4** Eliminazione dell'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica (Allegato A) per l'installazione dei pannelli solari;
- 5** Nuova tabella dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti per il 2008;
- 6** Correzione, con valore retroattivo, della tabella dei limiti di trasmittanza termica per il 2007: i pavimenti e le coperture possono usufruire delle detrazioni previste per il 2007;

- 1** Proroga delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 fino al 31.12.2010 (art.1, comma 20)

"Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347... della Legge 27 dicembre 2006, n 296 [Finanziaria 2007], si applicano, nella misura e nelle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.."

E' la notizia più attesa per quanto riguarda i serramenti ed i pannelli solari.

CONSEGUENZE PRATICHE

Le spese sostenute quest'anno, e fino al **31 dicembre 2010**, per la **sostituzione di finestre o di vetrazioni**, e per **l'installazione dei pannelli solari**, concorrono alle detrazioni fiscali del 55%, ciascuna fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 Euro.

CASI PARTICOLARI - Interventi tra il 2007 e il 2008 - A quale legge finanziaria si fa riferimento?

E' importante distinguere tra contribuenti **non** titolari di reddito d'impresa (come persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) e contribuenti titolari di reddito d'impresa.

I contribuenti **non** titolari di reddito d'impresa fanno riferimento alla data del primo pagamento eseguito a mezzo di bonifico bancario o postale; per i contribuenti titolari di reddito d'impresa sarà invece di riferimento la data di fattura. In entrambi i casi è ininfluente la data di esecuzione dei lavori.

Ne consegue che:

Esempio 1

Una persona fisica ha pagato nel 2007 l'acconto⁽¹⁾, a mezzo di bonifico bancario, per una fornitura di serramenti. Il saldo dei lavori avverrà nel 2008.

In questo caso il primo pagamento è avvenuto nel 2007 e pertanto si dovranno rispettare le condizioni della Finanziaria 2007.

Esempio 2

Un'impresa in possesso di fattura del serramentista datata 2007.

Dovrà rispettare le condizioni fiscali della Finanziaria 2007.

(1) ovviamente all'acconto deve corrispondere regolare fattura.

2 Possibilità di ripartire le detrazioni da un minimo di tre fino ad un massimo di dieci quote annuali (art.1, comma 23, lettera b)

"Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;"

E' un'altra importante notizia: il Contribuente potrà decidere autonomamente, sulla base della propria capienza fiscale, il numero di quote in cui ripartire la detrazione dall'imposta lorda.

Questo estende ulteriormente il numero e la casistica di contribuenti per i quali le detrazioni saranno vantaggiose.

3 Eliminazione dell'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica (Allegato A) per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari (art.1, comma 23, lettera c)

"...per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Finanziaria 2007], limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari ... non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296"

E' un'altra significativa notizia: la sostituzione delle finestre nelle **singole unità immobiliari** sarà meno onerosa dal momento che non sarà più necessario incaricare un Tecnico Abilitato di redigere l'Attestato di Qualificazione/Certificazione Energetica. Sarà pertanto sufficiente farsi rilasciare dal proprio **Fornitore di Serramenti** i seguenti documenti:

- **Asseverazione** delle prestazioni termiche delle **finestre esistenti** (da conservare);
- **Asseverazione** delle prestazioni termiche delle **finestre nuove di fornitura** (da conservare).
- **[Scheda Informativa dell'intervento-Allegato E (da inviare ad ENEA)] DA CHIARIRE**, vedi sotto:

DA CHIARIRE

Scheda Informativa dell'intervento: la legge Finanziaria 2008 non specifica come, in conseguenza alla eliminazione dell'Attestato di Qualificazione/Certificazione Energetica, si modifichi la compilazione dell'Allegato E (Scheda Informativa dell'intervento) con particolare riferimento al punto 4 – *Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (KWh)*. Questo aspetto dovrà essere pertanto chiarito dal decreto attuativo della Finanziaria 2008 la cui uscita è prevista entro Febbraio 2008.

Non appena saranno emanate queste ulteriori regolamentazioni, UNCSAAL provvederà a pubblicare un nuovo Vasisitas di aggiornamento.

CONSEGUENZE PRATICHE

Interventi di sostituzione delle finestre in singole unità immobiliari:

L'**Asseverazione** delle prestazioni termiche delle finestre esistenti e nuove di fornitura - può essere approntata dal **Fornitore di Serramenti**.

Per quanto riguarda la **Scheda Informativa (Allegato E)**, in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti, UNCSAAL consiglia di aspettare a predisporla. Non appena saranno emanate le ulteriori attese regolamentazioni, UNCSAAL provvederà a pubblicare un nuovo Vasistas di aggiornamento.

Interventi di sostituzione delle finestre in interi edifici (per es. in un intero condominio):

Rimane confermata anche per il 2008 la procedura prevista dalla Legge Finanziaria 2007, con l'intervento del **Tecnico abilitato**. I documenti necessari sono pertanto:

- *Asseverazione della prestazione termica delle finestre vecchie [da conservare - di competenza del Tecnico abilitato oppure del Serramentista];*
- *Asseverazione della prestazione termica delle finestre nuove [da conservare - di competenza del Tecnico abilitato oppure del Serramentista];*
- *Attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio oggetto di intervento [da inviare ad ENEA - di competenza del Tecnico Abilitato];*
- *Scheda informativa dell'intervento [da inviare ad ENEA - di competenza del Tecnico Abilitato].*

4 Eliminazione dell'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica (Allegato A) per l'installazione dei pannelli solari (art.1, comma 23, lettera c)

"...per gli interventi di cui ... al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Finanziaria 2007]"

Intervento di installazione di pannelli solari: scompare la necessità dell'Attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio (Allegato A). Occorre sempre l'intervento del **Tecnico abilitato**, in quanto incaricato della compilazione del documento **Asseverazione** della conformità dei componenti installati.

Per gli **interventi di installazione di pannelli solari** i documenti necessari sono pertanto:

- **Asseverazione della conformità dei componenti**, approntata dal **Tecnico abilitato**.
- **[Scheda Informativa dell'intervento-Allegato E (da inviare ad ENEA)] DA CHIARIRE**, vedi sotto:

DA CHIARIRE

Scheda Informativa dell'intervento: la legge Finanziaria 2008 non specifica come, in conseguenza alla eliminazione dell'Attestato di Qualificazione/Certificazione Energetica, si modifichi la compilazione dell'Allegato E (Scheda Informativa dell'intervento) con particolare riferimento al punto 4 - *Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (KWh)*. Questo aspetto dovrà essere pertanto chiarito dal decreto attuativo della Finanziaria 2008 la cui uscita è prevista entro Febbraio 2008.

Non appena saranno emanate queste ulteriori regolamentazioni, UNCSAAL provvederà a pubblicare un nuovo Vasistas di aggiornamento.

5 Nuova tabella dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti per il 2008 (art.1, comma 23, lettera a)

"...i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;"

CONSEGUENZE PRATICHE

In attesa di disposizioni ministeriali specifiche, **allo stato attuale**, suggeriamo di fare riferimento ai limiti di trasmittanza termica previsti per le finestre dalla Legge Finanziaria 2007 e illustrati di seguito:

Valori limite per le finestre	
Zona climatica	telaio + vetrazione U (W/mqK)
A	5,0
B	3,6
C	3,0
D	2,8
E	2,5
F	2,2

6 **Correzione, con valore retroattivo, della tabella dei limiti di trasmittanza termica per il 2007: i pavimenti e le coperture possono usufruire delle detrazioni previste per il 2007**
(art.1, comma 23)

“...La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita con efficacia dal 1 gennaio 2007, dalla seguente:”

Viene corretta la Tabella 3 che riportava degli errori nei limiti di trasmittanza termica delle coperture e dei pavimenti, per cui gli interventi su tali strutture venivano poi esclusi dalla Finanziaria 2007. I valori corretti sono riportati di seguito:

Zona climatica	Strutture opache orizzontali	
	Copertura	Pavimenti
A	0,42	0,74
B	0,42	0,55
C	0,42	0,49
D	0,35	0,41
E	0,32	0,38
F	0,31	0,36

CONSEGUENZE PRATICHE

Avendo tale correzione decorrenza a partire dal **01 Gennaio 2007**, gli interventi effettuati nel 2007 sulle coperture e sui pavimenti possono così - finalmente - rientrare nelle detrazioni del 55% (comma 345, articolo 1 della L.296/07 – Finanziaria 2007). **ATTENZIONE:** c'è tempo **solo fino al 29/02/2008**, ultimo giorno utile per l'invio della documentazione degli interventi del 2007 all'ENEA.

NOTA AGGIUNTIVA

a seguito delle numerose richieste pervenute sul nostro sito www.uncsaal.it

Estensione delle detrazioni alle caldaie non a condensazione fino al 2009

(art.1, comma 20 e comma 21):

*“Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale **non** a condensazione, sostenute entro il **31 dicembre 2009**”*

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici...”

In conseguenza del generale processo di sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale, vengono infine ammessi alle detrazioni **tutti** gli impianti di riscaldamento invernale. I requisiti richiesti agli impianti, insieme alle modalità, per accedere alle detrazioni saranno specificati con un **successivo decreto** attuativo.

Tutti i Vasistas e le pubblicazioni tecniche UNCSAAL su www.uncsaal.it

Call Center Tecnico UNCSAAL

02.31920633, il numero telefonico riservato ai Quesiti Tecnici

Lunedì dalle 14.00 alle 18.00

Martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

uncsaal.technica@uncsaal.it

Fax 02.34537610